

concernente l'adesione della Svizzera al Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2003²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione STE 108³ per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale concernente il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

¹ RS 101

² FF 2003 1947

³ RS 0.235.1